



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 22 LUGLIO 2026

		Pres.	entra ore	esce ore	rientra ore	Ass.
Avv. Sergio Paparo	Presidente	X				
Avv. Cosimo Papini	Consigliere Segretario					X
Avv. Salvatore Medaglia	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. Gaetano Viciconte	Vice Presidente	X				
Avv. Giuseppina Abbate	Consigliere	X				
Avv. Francesca Barbolini	Consigliere	X				
Avv. Tommaso Bendinelli	Consigliere	X				
Avv. Gabriele Bonafede	Consigliere	X				
Avv. Laura Capacci	Consigliere					X
Avv. Silvia Cocchi	Consigliere	X				
Avv. Jacopo De Fabritiis	Consigliere	X				
Avv. Francesco Facchini	Consigliere	X				
Avv. Edoardo Magnini	Consigliere	X				
Avv. Carlotta Mainiero	Consigliere	X				
Avv. Paola Pasquinuzzi	Consigliere	X				
Avv. Marco Passagnoli	Consigliere					X
Avv. Chiara Pescatori	Consigliere					X
Avv. Andrea Pesci	Consigliere	X				
Avv. Carlo Poli	Consigliere	X				
Avv. Laura Ristori	Consigliere	X				
Avv. Enrico Zurli	Consigliere	X				

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 8547/2026), si apre alle ore 15,35.

In assenza dell'Avv. Cosimo Papini assume le funzioni Consigliere Segretario l'Avv. Carlotta Mainiero.

Il verbale dell'adunanza del giorno 15.07.2026 (caricato sulla piattaforma OneDrive dal giorno 20.07.2026) viene approvato alle ore 15,35 esclusivamente dai Consiglieri presenti sia alla suddetta adunanza sia a quella odierna.

Sono state adottate n. 9 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet ad esclusione della delibera n. 9 perché contenenti dati personali e/o sensibili.

L'adunanza termina alle ore 16,41.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 LUGLIO 2026

DELIBERA n. 1

AUTORIZZAZIONE RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA ANNO 2026 – I SEMESTRE

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- tenuto conto che le spese necessarie alla gestione e al funzionamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina, individuate nel bilancio preventivo dell'Ordine Distrettuale e ripartite tra i singoli Ordini circondariali in proporzione al numero degli iscritti, vengono gestite dal Consiglio dell'Ordine;
- tenuto conto che è pervenuta la richiesta di rimborso delle spese di trasferta sostenute da una parte dei Consiglieri del CDD (prot. nr. 8211) relative al primo semestre 2026 per un importo complessivo di €. 16.933,72 (sedicimilanovecentotrentatre/72);
- tenuto conto che tali importi sono stati inseriti nel Bilancio Preventivo 2026 del Consiglio Distrettuale di Disciplina;
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 10101401 – Rimborsi spese CDD - per il quale era stata appostata la somma di €.36.000,00 (trentaseimila/00), e che l'importo che sarà disponibile detratta la spesa da deliberare in data odierna sarà pari ad €. 19.066,28 (diciannovemilasessantasei/28);

DELIBERA

di autorizzare il pagamento dei succitati rimborsi ai Consiglieri del CDD per un importo complessivo pari ad €. 16.933,72 (sedicimilanovecentotrentatre/72), imputando i costi al capitolo di spesa "rimborsi spese CDD", capitolo inserito nel Bilancio dell'Ordine, autorizzando il Tesoriere a sostenere le spese.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,36.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 LUGLIO 2026

DELIBERA n. 2

**DOTT. S. MALAVOLTI – CONSULENTE DEL LAVORO – AUTORIZZAZIONE
PAGAMENTO COMPENSI GENNAIO – MAGGIO 2026**

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamate le delibere nr. 6 del 6.11.2024, nr. 5 del 10.12.2025, con cui è stato conferito incarico professionale per la consulenza in materia di amministrazione del personale e risorse umane allo Studio Malavolti;
- preso atto che è pervenuta da parte del Dott. Stefano Malavolti la fattura nr. 764/2026 (prot. cont. 382) per un importo pari ad €. 2.044,67 (duemilaquarantaquattro/67) IVA inclusa, relativa ai compensi dovuti per la gestione delle risorse umane dal mese di gennaio al mese di maggio 2026;
- ritenuto che gli importi richiesti risultano congrui rispetto al contratto sottoscritto;
- richiamata la delibera nr 1 del 29.10.2025;
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010311 — Compensi a terzi - per il quale era stata appostata la somma di €. 74.500,00 (settantaquattromila cinquecento/00), già detratta la spesa oggetto della presente delibera, l'importo residuo nel capitolo è pari ad €. 5.877,76 (cinquemilaottocentosettatantasette/76);

DELIBERA

di autorizzare il pagamento della fattura del Dott. Stefano Malavolti (prot. cont. 382) nr. 764 di €. 2.044,67 (duemilaquarantaquattro/67) IVA inclusa, relativa ai compensi dovuti per la gestione delle risorse umane da gennaio a maggio 2026, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,36.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 LUGLIO 2026

DELIBERA n. 3

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL – SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER ESAUSTI

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamate le delibere nr. 5 del 22.07.2020, nr. 4 del 27.09.2023 e nr. 3 del 29.05.2024, con cui è stato autorizzato il servizio a chiamata per lo smaltimento dei toner tramite la Società S.I. Servizi Informatici Srl;
- preso atto che la Segreteria si è trovata nella necessità di smaltire sia i toner delle stampanti, che vengono acquistati dalla S.I. Servizi Informatici Srl, che i toner forniti nel contratto di locazione per una delle multifunzione presenti in Segreteria;
- preso atto che la S.I. Servizi Informatici Srl ha inviato un preventivo per il ritiro e smaltimento del suddetto materiale (prot. nr. 4632) fornendo un contenitore per la raccolta, avente un costo di €. 95,00 (novantacinque/00) oltre IVA a servizio di ritiro;
- preso atto che il ritiro del materiale su indicato è stato effettuato in data 11.06.2026;
- preso atto che è pervenuta da parte della S.I. Servizi Informatici Srl la fattura nr.7/2022 (prot. cont. 391) per un importo pari ad €. 115,90 (centoquindici/90) IVA inclusa, relativa al servizio di smaltimento toner e fornitura nuovo ecobox;
- richiamata la delibera nr 1 del 29.10.2025;

DELIBERA

di ratificare l'autorizzazione all'accettazione dell'offerta (prot. nr. 4632) pervenuta dalla Società S.I. Servizi Informatici Srl relativamente al ritiro e smaltimento dei toner esausti utilizzati dalla Segreteria dell'Ordine, per un costo di €. 115,90 (centoquindici/90) IVA inclusa, autorizzando il Presidente a sottoscrivere l'incarico ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,37.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 LUGLIO 2026

DELIBERA n. 4

**MAAT SRL –AUTORIZZAZIONE ACQUISTO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE
PRESIDENTE E TESORIERE**

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera nr. 2 del 30.08.2023 con cui è stata ratificata l'autorizzazione dell'acquisto di un dispositivo di firma digitale intestato alla Sig.ra Sandra Neri;
- preso atto che la Segreteria per garantire la continuità delle attività, per cui sono necessarie le predette firme digitali si è attivata per acquistare il certificato tramite la Società MAAT Srl che fornisce i dispositivi di firma digitali;
- preso atto che è pervenuto da parte di MAAT Srl il preventivo (prot. nr. 8317) relativo all'acquisto di una sim con certificato completo, per un importo pari a €. 54,00 (cinquantaquattro/00) oltre IVA comprensivo delle spese postali di consegna;
- richiamata la delibera nr. 1 del 29.10.2025;

DELIBERA

di autorizzare all'acquisto di una sim con certificati completi di firma digitale intestata alla Sig.ra Sandra Neri, per un importo complessivo di €. 65,88 (sessantacinque/88) IVA inclusa, come da preventivo della Società MAAT (prot. nr. 8317), autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,37.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 LUGLIO 2026

DELIBERA n. 5

SERVIZI DI TELEFONIA - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera n. 4 del 4 luglio 2012, con la quale il Consiglio autorizzava il Presidente a sottoscrivere il contratto per la fornitura dei servizi di telefonia e linea ADSL nella sede dell'Ordine nel Nuovo Palazzo di Giustizia con il fornitore Telecom Italia Spa;
- preso atto che sarà necessario effettuare entro il giorno 11.06.2026 il pagamento della fattura Telecom Italia ovvero TIM, relative al periodo maggio – giugno 2026:
 - * n. 8L00380804 in Euro 120,67 (centoventi/67) IVA inclusa relativa alla nuova linea telefonica per CED;
- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo 2026 che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010307 – Spese telefoniche - per il quale era stata appostata la somma di €. 9.800,00 (novemilaottocento/00) e che ad oggi l'importo nel capitolo è pari ad €. 3.717,65 (tremilasettecentodiciassette/65) già detratta la spesa oggetto della presente delibera;
- richiamata la delibera nr. 1 del 29.10.2025;

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un importo di Euro 120,67 (centoventi/67) IVA inclusa relativa alla fattura TIM n. 8L00380804.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,37.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 LUGLIO 2026

DELIBERA n. 6

ESAME PROVVEDIMENTI CDD

Il Consiglio, ai sensi del Regolamento per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, adottato con delibera n. 1 del 14.02.2018:

- udita la relazione del Consigliere incaricato dell'esame del provvedimento emesso nel procedimento di cui alla tabella che segue:

anno	R.R.	Relatori	note	ore
2026	39	PAPINI COSIMO	Anzi PAPARO SERGIO	15,58
2026	44	PASSAGNOLI MARCO	Anzi PAPARO SERGIO	16,01
2026	61	POLI CARLO		16,03
2025	76	MEDAGLIA SALVATORE		16,04
2026	53	PASQUINUZZI PAOLA		16,05
2026	28	PESCI ANDREA		16,06
2026	49	ABBATE GIUSEPPINA		16,08

- ritenute corrette e condivisibili le motivazioni espresse dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per i provvedimenti,

DELIBERA

di non impugnare innanzi al Consiglio Nazionale Forense i suddetti provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

La presente delibera è stata chiusa alle ore 16,08.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 LUGLIO 2026

DELIBERA n. 7

PARERE RICHIESTO DA AVV. F. D.O.

Sulla possibilità per l'avvocato fondatore e consigliere di un comitato per la tutela di interessi di cittadini di assumere incarichi professionali da parte degli aderenti al comitato

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premessi:

- che con comunicazione del 7 luglio 2026 (prot. n. 7979/26) l'Avv. F. D.O. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;
- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;
- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,12.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

Richiesta parere

1. Quesito. È stato formulato il seguente quesito: *“A seguito di eventi alluvionali è stato fondato un Comitato, di cui un avvocato è cofondatore e consigliere.*

Il Comitato è un organismo spontaneo, privo di fini di lucro, costituito esclusivamente per perseguire finalità solidaristiche e di tutela dei cittadini colpiti dall'alluvione.

Il Comitato non svolge, e non ha mai svolto, attività professionale né forense, non percepisce compensi, non intermedia prestazioni professionali e non ha tra le proprie finalità quella di procurare incarichi ad alcun professionista.

Nell'ambito della propria attività istituzionale il Comitato supporta gratuitamente i cittadini nella compilazione delle richieste di rimborsi, organizza incontri pubblici, promuove iniziative di informazione, interlocuzione con le istituzioni e tutela collettiva degli interessi degli alluvionati. In merito, la condotta tenuta da professionista era già stata oggetto di parere nr. 527/2026, relativamente alla correttezza della condotta del professionista avvocato.

Con la mancata erogazione dei rimborsi regionali/statali e il trascorrere del tempo senza risposte da parte degli enti coinvolti, è accaduto che numerosi aderenti al Comitato, autonomamente e senza alcuna sollecitazione da parte del Comitato stesso, abbiano manifestato la volontà di conferire all'avvocato, che è anche consigliere del Comitato, incarichi professionali per l'assistenza nelle azioni risarcitorie conseguenti agli eventi alluvionali.

La richiesta di assistenza professionale è avvenuta esclusivamente sulla base della libera scelta del singolo interessato, senza alcun obbligo derivante dall'appartenenza al Comitato, senza alcuna esclusività e senza alcuna limitazione della libertà dell'aderente di rivolgersi ad altro professionista.

Ciò premesso, il sottoscritto chiede a codesto Consiglio il seguente parere:

- Se sussistono profili di incompatibilità o di possibile rilevanza disciplinare, in generale e nello specifico con riguardo all'art. 37 del Codice Deontologico, nell'assunzione del patrocinio di aderenti al Comitato che abbiano spontaneamente richiesto l'assistenza professionale del suddetto legale, in assenza di qualsiasi attività di intermediazione o procacciamento della clientela da parte del Comitato Chiede inoltre di conoscere se, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e libertà di scelta del difensore:

1. il Comitato possa informare i propri aderenti dell'esistenza di iniziative giudiziarie o stragiudiziali riguardanti la tutela dei danni derivanti dagli eventi alluvionali;

2. qualora tali iniziative siano promosse dai singoli e assistite dal suddetto legale o da altri professionisti, il Comitato possa limitarsi a darne comunicazione ai propri aderenti in forma neutra e informativa, precisando che ogni interessato resta libero di scegliere il professionista cui affidare il proprio

patrocinio e che il Comitato non svolge alcuna attività di intermediazione, raccomandazione o procacciamento della clientela;

3. sia conforme ai principi deontologici pubblicare sul sito internet, sulla pagina social o nei canali informativi del Comitato comunicazioni aventi ad oggetto l'esistenza di iniziative legali promosse dai singoli e assistite dal suddetto legale o da altri professionisti, purché formulate in modo esclusivamente informativo, prive di carattere promozionale o comparativo e accompagnate dall'espresso richiamo alla piena libertà di scelta del difensore da parte degli aderenti.

La sottoscritta evidenzia, infine, che l'intento perseguito è esclusivamente quello di garantire il rispetto delle regole deontologiche e di evitare qualsiasi comportamento che possa anche solo astrattamente essere interpretato come forma di accaparramento della clientela o di utilizzo dell'attività del Comitato a fini professionali”.

2. Norme rilevanti. È rilevante ai fini della risposta al quesito il disposto dell'art. 37 c.d.f.

Stabilisce altresì l'art. 37 c.d.f.:

*“**Divieto di accaparramento di clientela** - 1. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. 2. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali. 3. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi. 4. E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 5. E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare. 6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura”.*

3. Risposta al quesito.

L'art. 37 del Codice Deontologico Forense vieta l'acquisizione di rapporti di clientela mediante agenzie, procacciatori, intermediari o altri mezzi non conformi ai principi di correttezza e decoro. La disposizione è diretta a reprimere fenomeni di intermediazione nell'acquisizione della clientela e non preclude, di per sé, che l'avvocato riceva incarichi professionali da soggetti con i quali sia entrato in contatto nell'ambito di attività associative, sociali o di volontariato.

Sulla base dei fatti rappresentati, e fermo restando che ogni valutazione disciplinare può essere compiuta solo con riferimento alle concrete modalità di svolgimento dei fatti, non sembrano emergere profili di incompatibilità o di violazione dell'art. 37 CDF, purché il

conferimento dell'incarico derivi da una libera e autonoma scelta dell'interessato e sia del tutto assente qualsiasi attività di intermediazione, segnalazione o procacciamento della clientela da parte del Comitato.

Parimenti, non si ravvisano profili di incompatibilità deontologica nella circostanza che il Comitato informi i propri aderenti dell'esistenza di iniziative giudiziarie o stragiudiziali riguardanti la tutela dei danni derivanti dagli eventi alluvionali, ovvero dia notizia di iniziative promosse da singoli aderenti e assistite dal professionista in questione o da altri avvocati, anche mediante il proprio sito internet, i canali social o altri strumenti informativi. Le comunicazioni del Comitato dovranno avere carattere esclusivamente informativo e non dovranno contenere elementi suscettibili di assumere valenza promozionale dell'attività professionale, quali, a titolo esemplificativo, recapiti dello studio legale, collegamenti a siti professionali, inviti al conferimento di incarichi o altre modalità idonee ad agevolare il contatto con uno specifico professionista e ribadiscano espressamente che ogni interessato resta pienamente libero di scegliere il professionista cui affidare il proprio patrocinio, senza che il Comitato svolga alcuna attività di intermediazione o raccomandazione.

La circostanza che l'avvocato rivesta la qualità di fondatore e consigliere del Comitato non determina, di per sé, una situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi. Resta tuttavia fermo il dovere del professionista di verificare, in relazione a ciascun incarico assunto, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi degli artt. 24 e seguenti del Codice Deontologico Forense, nonché di mantenere rigorosamente distinte l'attività istituzionale svolta nell'ambito del Comitato e l'attività professionale, preservando in ogni circostanza la propria indipendenza, autonomia di giudizio e libertà di determinazione del cliente ed evitando qualsiasi utilizzo del Comitato quale strumento, anche solo indirettamente, idoneo a favorire l'acquisizione di incarichi professionali.

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Con i migliori saluti.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 LUGLIO 2026

DELIBERA n. 8

PARERE RICHIESTO DA AVV. S. Z.

Sulla producibilità in giudizio di comunicazioni fra avvocati qualificate come riservate

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premessi:

- che con comunicazione del 14 luglio 2026 (prot. n. 8320/26) l'Avv. S. Z. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;
- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;
- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,23.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

RICHIESTA DI PARERE

Fatto e quesito

È stata formulata la seguente richiesta: “[a]vrei bisogno di un parere deontologico ai fini della producibilità in un giudizio penale di una riservata personale:

La mail del 25 giugno 2026 dell'avv X che accludo: perché vorrei utilizzarla e cosa dimostra:

La mail è datata 25 giugno 2026, ore 18:46 — il giorno stesso in cui:

- *scadeva il termine del precetto da me notificato per Y;*
- *l'atto di compravendita del debitore che sottraeva la garanzia patrimoniale veniva **trascritto** ;*
- *l'Avv. X notificava l'opposizione al precetto con chiaro intento dilatorio.*

*Il contenuto è rivelatore: offre € 35.000 in tre rate (a fronte di un credito di € 58.110,36), dichiara la «precaria situazione economica» della cliente, e — passaggio cruciale — chiede di **non esperire azioni esecutive** «che porterebbero all'interruzione di ogni possibilità di trattativa». Il tutto mentre la vendita alla madre era già stata stipulata tre giorni prima (22.6) e proprio quel giorno veniva trascritta.*

Dimostra tre cose:

1. *L'opposizione al precetto era meramente dilatoria, finalizzata a guadagnare tempo per completare la trascrizione della vendita e impedire il pignoramento.*

Non è un'iniziativa genuina: è lo schermo processuale dietro cui si è consumata la spoliazione.

2. *La «precaria situazione economica» dichiarata dall'Avv. X è il riconoscimento implicito della scientia damni: la debitrice e il suo difensore sapevano che la sig.ra Z era insolvente o prossima all'insolvenza, eppure contemporaneamente si spogliava dell'unico bene idoneo a soddisfare il credito di A e del sottoscritto legale antistario.*
3. *La richiesta di non esperire azioni esecutive — abbinata alla vendita in corso di trascrizione — configura un tentativo di indurre il creditore a restare inerte, mentre il patrimonio veniva svuotato.*

*Sul valore «riservata personale»: l'apposizione della formula «riservata personale» da parte di Avv. X ha rilevanza **deontologica** nei rapporti tra colleghi (l'art. 50 del nuovo Codice Deontologico Forense, già art. 48).*

Non ha alcun effetto sul piano della utilizzabilità processuale penale: non esiste un privilegio legale per la corrispondenza tra difensori di parti contrapposte, né una causa di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p., ma non vorrei espormi per un cliente a eventuali esposti deontologici.

La scelta di produrla, sul piano deontologico, è giustificata a mio avviso dal comportamento dell'Avv. X: la richiesta di non agire esecutivamente mentre simultaneamente si completava

l'alienazione dell'unico bene integra una condotta che travalica la legittima difesa e sconfina nella collaborazione a un disegno fraudolento.

Se il collega ha usato lo schermo della «riservata personale» per coprire un'operazione elusiva, ritengo che la mia decisione di produrla è eticamente corretta; ma preferirei munirmi prima di un Vs parere preliminare onde non compiere atti scorretti deontologicamente”.

* * *

Risposta al quesito

Vengono in rilievo le norme deontologiche contenute nell'art. 48 c.d.f., rubricato “Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega”, il quale dispone:

1. L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.

2. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa: a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo; b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

3. (...)

4. L'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.

5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

* * *

L'art. 48 cdf “tutela la lealtà, la correttezza e l'affidabilità dei rapporti professionali, consentendo ai legali di interloquire liberamente per cercare soluzioni bonarie senza il timore che le proprie concessioni vengano usate contro i clienti in tribunale è dettato a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa ossia anche a fronte del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela nell'interesse del proprio cliente” (così CNF sentenza n. 20 del _2023) .

Con giurisprudenza costante il CNF ha quindi stabilito che “L'art. 48 cdf è dettato a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa ossia anche a fronte del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela nell'interesse del proprio cliente” (così CNF, sentenza n. 139 del 26 maggio 2025 e, in senso conforme CNF n. 356/2024, CNF n. 305/2023, CNF n. 20/2023, CNF n. 147/2022, CNF n. 108/2019, CNF n. 17/2019, CNF n. 181/2017, CNF n. 58/2013).

E ancora: “L'art. 48 cdf vieta non solo di produrre la corrispondenza riservata ma anche di riferirne in giudizio il contenuto, sussistendo riservatezza sia nell'ipotesi in cui la missiva contenga proposte transattive sia in quella in cui venga espressamente definita come riservata dal mittente, quale che ne sia il contenuto, giacché la clausola di riservatezza apposta dal mittente alla corrispondenza non consente al destinatario della stessa alcuno spazio valutativo e deliberativo circa la producibilità, alla

stregua del contenuto o della più o meno rilevante pregnanza della corrispondenza stessa al possibile fine della decisione della lite" (così sempre il CNF con la stessa sentenza n. 139 del 26 maggio 2025).

Il divieto non colpisce indiscriminatamente qualsiasi lettera, ma si applica solo alle lettere esplicitamente qualificate come riservate, ovvero a qualsiasi comunicazione a cui il mittente abbia apposto diciture come "riservata", "personale", "riservata personale" o "non producibile in giudizio", e a tutta la corrispondenza contenente proposte transattive, ovvero a qualsiasi missiva (e relative risposte) volta a raggiungere un accordo bonario o a transigere la controversia.

Per la corrispondenza qualificata come "riservata" il divieto deontologico di produzione in giudizio è quindi assoluto, prevale sul diritto di difesa (con l'eccezione del procedimento disciplinare a carico dell'avvocato esclusivamente per esigenze difensive) e non ammette valutazioni in merito alla reale esigenza di riservatezza. Se ne deve quindi escludere la producibilità in giudizio, che costituisce illecito deontologico.

Per completezza si rileva che la Corte di Cassazione ha stabilito che la qualificazione come "riservata" di corrispondenza fra avvocati prodotta in giudizio non ne esclude la valutabilità come prova a opera del giudice (cfr. Cass. 24 luglio 2025, n. 21205¹).

Come stabilito dall'art. 48, comma 5, c.d.f. costituisce illecito disciplinare l'abuso della clausola di "riservatezza" da parte dell'avvocato.

* * *

Ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

¹ Cass. 24 luglio 2025, n. 21205: *"In tema di processo civile, l'art. 48 cdf. che vieta all'avvocato di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte, ha rilevanza esclusivamente sul piano deontologico e disciplinare e non è diretto a regolamentare l'ammissibilità della produzione in giudizio del documento contenente la corrispondenza vietata, il quale, salva diversa previsione, è generalmente utilizzabile come mezzo di prova da parte del giudice, secondo una valutazione da compiersi solo sulla base delle norme processuali che regolano i tempi e le modalità della produzione medesima"*.

* * *

Con i migliori saluti

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze